

**Revoca dell'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.**

Sulla GUUE L 201 del 2-8-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1408 del 1°-8-2017 concernente la revoca in oggetto.

In particolare, a decorrere dal 3 agosto 2017, è revocata da parte della Commissione l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

**- Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società loro collegate nell'Unione (codice addizionale Taric B880)**

**- Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd ( codice addizionale Taric B899).**

Pertanto, le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del Reg.to (UE) 2017/1408 sono dichiarate nulle. Sono quindi riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Inoltre, qualora si dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (v. allegato II del Reg.to (UE) 2017/1408), non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, si potrà, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

Qualora poi emerga dalla verifica che il prezzo pagato è inferiore al prezzo minimo, saranno riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Dovranno altresì essere riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, qualora dalla verifica emerga anche che nella fattura commerciale non sono stati inclusi eventuali sconti e sgravi.

Le informazioni fornite dalla Commissione in merito al prezzo minimo d'impegno potranno essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto gli uffici interessati potranno fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non potranno in alcun caso essere comunicate a terzi.

*(TAR n. 2017-64 prot. n. 90970 del 4-8-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

Per l'individuazione della rettifica suddetta si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) 2017/1408 nonché dei relativi ALLEGATO I (elenco delle fatture) e ALLEGATO II (elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno - di cui alla decisione 2013/707/UE - non è interessata dalla revoca in parola).

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC

8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32, 8541 4090 33.